

## Dichiarazione d'accettazione

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP/Luogo \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

(qui di seguito „atleta“)

1. L'atleta sottoscritto rinuncia a qualsiasi forma di doping. Per doping si intende l'impiego di sostanze costituite da gruppi di principi attivi vietati e l'impiego di metodi vietati in conformità con l'elenco di sostanze dopanti, aggiornato periodicamente, dello Swiss Olympic o della IOF.
2. L'atleta s'impegna ad informarsi regolarmente (almeno una volta al mese) sull'elenco aggiornato delle sostanze dopanti<sup>1</sup>. Egli è consapevole del fatto che la non conoscenza dell'elenco aggiornato delle sostanze dopanti non esclude dalla punibilità in caso di trasgressione.
3. L'atleta si dichiara disposto a sottoporsi a controlli anti-doping da parte delle autorità competenti in occasione di gare e anche al di fuori di esse. L'atleta che si oppone intenzionalmente ad un controllo anti-doping, che lo rifiuta o che lo ostacola è punito come nel caso di positività. In questo caso, il controllo può dare origine ad una punizione anche in caso di risultato negativo.
4. Nel caso di infrazioni relative a doping, l'atleta rispetterà la sanzione in conformità con gli statuti e i regolamenti dello Swiss Olympic, della FSCO e dell'IOF, dei quali dichiara di essere a conoscenza. Egli riconosce la competenza esclusiva della sezione disciplinare dello Swiss Olympic in occasione del giudizio di prima istanza nel caso di infrazione ai regolamenti anti-doping e si sottopone espressamente alla sua competenza di valutazione.

Le decisioni della sezione disciplinare possono essere rimandate al TAS (Tribunal Arbitral du Sport), la cui decisione è invece inappellabile. L'atleta si sottopone ugualmente alla giurisdizione definitiva del TAS come autorità presso la quale presentare ricorso inteso come di un tribunale arbitrale indipendente, ad esclusione dei tribunali statali. In questo caso sono applicabili le disposizioni del „Code de l'arbitrage en matière de sport“.

La procedura di fronte al TAS viene condotta in tedesco, francese o italiano. Nel caso in cui le parti non giungano ad un accordo sulla lingua, il presidente del tribunale arbitrale stabilirà la lingua dell'udienza.

I giudici arbitrali indicati dalle parti devono figurare nel relativo elenco del TAS e non devono essere coinvolti in alcun modo in procedure di prima istanza.

5. L'atleta riconosce l'applicabilità delle sanzioni riportate qui di seguito per un'azione premeditata o negligente nei confronti degli impegni riportati nel presente accordo, in particolare nel caso di positività in occasione di un controllo anti-doping:

- **Squalifica e privazione di medaglie**
- **Espulsione e pubblicazione della sentenza**
- **Multa fino a CHF. 200'000.--**
- **Sospensione a tempo determinato o (nel caso di recidiva) a vita**

Le sanzioni possono essere cumulabili. Indipendentemente da una colpa dell'atleta, la FSCO può, in caso di positività al controllo anti-doping, stabilire la cancellazione dalla classifica e il non riconoscimento di titoli e medaglie assegnati, oppure dichiarare una sconfitta a tavolino. La contestabilità di tali decisioni è conforme ai regolamenti applicabili della FSCO.

6. Le disposizioni relative all'applicazione dei controlli anti-doping così come i processi di fronte all'autorità repressiva sono disciplinati in particolari regolamenti, che possono essere esaminati in qualsiasi momento dall'atleta.

Luogo / data: \_\_\_\_\_

Firma dell'atleta: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> l'elenco aggiornato delle sostanze dopanti può essere richiesto in qualsiasi momento all'ufficio della FDB (si veda l'indirizzo di cui sopra) oppure è disponibile all'indirizzo [www.swissolympic.ch](http://www.swissolympic.ch)., più precisamente all'indirizzo [www.dopinginfo.ch](http://www.dopinginfo.ch).  
24-h Doping-Hotline 0900 567 587 (Fr. 2.40/min)

Inviare a:  
Swiss Orienteering  
Martin Gyga  
Reiserstrasse 75  
CH – 4600 Olten